

COS' E' IL RAVVEDIMENTO OPEROSO?

L'OMESSO, TARDIVO o PARZIALE VERSAMENTO applicato ai tributi locali per il corrente anno, dovuti alle scadenze previste, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO, attraverso il versamento spontaneo di: imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati, come segue;

SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13 comma 1 lett. a-a bis-b del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i. Art. 13 comma 1 del			
TIPO RAVVEDIMENTO	Regolarizzazione del versamento con contestuale versamento di sanzioni e interessi (moratori al tasso legale)	MISURA SANZIONE (Sanzione base 30%)	SANZIONE
SPRINT	ENTRO 14 GIORNI	<u>1/15 della metà della sanzione base</u> (art. 13, comma 1 lett. a del 471/97 e art. 13, comma 1 ultimo periodo 472/97)	0,1% per ogni giorno
BREVE	FINO A 30 GIORNI	<u>1/10 della metà della sanzione base</u> (art. 13, comma 1 lett. a del 472/1997)	1,5% FISSO
INTERMEDIO	FINO A 90 GIORNI	<u>1/9 della metà della sanzione base</u> (art. 13, comma 1 lett. a bis del 472/1997)	1,66% FISSO
LUNGO (entro l'anno)	OLTRE 90 GIORNI dal 91° giorno sino al termine della presentazione della dichiarazione;	<u>1/8 della sanzione base</u> (art. 13, comma 1 lett. b del 472/1997)	3,75% FISSO
LUNGO (oltre l'anno e fino a due anni)	DOPO UN ANNO E FINO A DUE ANNI	<u>1/7 della sanzione base</u>	4,29% FISSO
LUNGO (oltre i due anni)	OLTRE DUE ANNI	<u>1/6 della sanzione base</u>	5% FISSO

INTERESSI Tabella di Riepilogo Tassi	interesse annuale calcolato su importo imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso.
---	---